

Numero	Data	Risoluzione Municipale
19/2015	3 novembre 2016	485/2016 del 03.11.2016

Onorevole Signor Presidente,
Onorevoli Signore e Signori Consiglieri comunali,

sottoponiamo alla vostra attenzione il presente Messaggio Municipale proponente il nuovo Regolamento comunale delle canalizzazioni.

ASPETTI INTRODUTTIVI

L'attuale Regolamento comunale delle canalizzazioni è datato 22.02.1978. Nonostante le attività amministrativa e contabile siano già state assimilate dal Comune, l'attuale Regolamento prevede la costituzione dell'Azienda Municipale Depurazione.

Il Municipio, ritenuto lo stato di avanzamento del PGS (Piano Generale di Smaltimento), l'effettiva inesistenza dell'Azienda Municipalizzata, gli importanti investimenti attuati ed in corso, come pure le modifiche occorse nella Legislazione superiore, vi presenta questo Messaggio Municipale proponente l'adozione del nuovo Regolamento comunale delle canalizzazioni.

Per l'elaborazione del summenzionato Regolamento, l'Amministrazione comunale ha fatto capo al "Regolamento tipo cantonale", procedendo poi ai necessari adeguamenti.

Il progetto di Regolamento è stato sottoposto al consulente per lo sviluppo del progetto del PGS, alla Sezione cantonale protezione aria, acqua e suolo (in seguito SPAAS) ed alla Sezione degli Enti locali, i quali hanno apportato diversi correttivi allo stesso.

CONTENUTI DEL NUOVO REGOLAMENTO

Il testo legislativo oggetto del presente Messaggio si suddivide nei seguenti Capitoli:

I Generalità: scopo, campo di applicazione, basi giuridiche, costruzione e manutenzione delle canalizzazioni comunali, impianti privati, impianti comuni, acque residuali, obbligo di allacciamento alla canalizzazione pubblica, adeguamento del sistema esistente di smaltimento delle acque meteoriche nei sedimi privati, divieto d'immissione, allacciamento alla canalizzazione pubblica;

II Procedura: domanda per fabbricati esistenti, domanda per nuovi fabbricati, diniego della licenza, permessi per immissioni provvisorie d'acque residuali provenienti da cantieri, collaudo delle canalizzazioni e degli impianti, catasto degli impianti;

III Prescrizioni tecniche: smaltimento delle acque residuali, modalità di allacciamento, materiali, condotta di allacciamento, pendenze e diametri, posa, pozzetti d'accesso, pompe, rigurgito, impianti di depurazione individuali e di pretrattamento, progettazione impianti d'infiltrazione e di ritenzione, zone di protezione;

IV Manutenzione degli impianti privati: obbligo di manutenzione, canalizzazioni, fosse di chiarificazione e biologiche, impianti di depurazione meccanico-biologici, impianti di pretrattamento, raccoglitori fanghi, sifoni, impianti di pompaggio, impianti di infiltrazione;

V Contributi e tasse: contributi di costruzione, tassa di allacciamento, tassa d'uso, casi speciali, immissione di acque provenienti da cantieri, esecutività contributi e tasse, interessi di mora;

VI Norme amministrative e finali: contravvenzioni, provvedimenti coattivi, eliminazione impianti difettosi, notifica all'Autorità cantonale, contenzioso, eliminazione impianti singoli, rinvio e diritto suppletorio, esenzioni, disposizioni esecutive, abrogazioni, entrata in vigore.

CONTRIBUTI E TASSE

Di seguito vengono paragonati i sistemi di contributo e tasse del vecchio e del nuovo Regolamento.

A. Contributi di costruzione

Attuale (art. 37)	Nuovo (art. 36)
Il Municipio, e per esso l'AMD, preleva contributi di costruzione atti a coprire nella misura del 60% i costi globali dell'esecuzione degli impianti comunali. Tale contributo globale del 60% a carico dei privati sarà ripartito proporzionalmente al valore di stima ufficiale degli immobili privati medesimi. Nel caso di nuova edificazione di un fondo, di trasformazione o di riattazione di un edificio, sarà prelevato un contributo supplementare calcolato sull'aumento del valore di stima determinato dall'intervento edile. Per tale contributo supplementare valgono i criteri di cui al capoverso precedente, riservate le norme dell'art. 100 LALIA.	Il Comune preleva dal proprietario dei fondi serviti o che possono essere serviti dall'opera e/o dal titolare di diritti reali limitati che trae dall'opera un incremento di valore del suo diritto un contributo di costruzione conformemente agli art. 96 e seguenti LALIA e al Decreto esecutivo 3 febbraio 1977 concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse.

Commento:

Si è optato per la formulazione generica, già prevista nel Regolamento cantonale tipo.

B. Tassa di allacciamento

Attuale (art. 38)	Nuovo (art. 37)
Al momento dell'allacciamento alla rete delle canalizzazioni sarà prelevata una tassa di CHF 100.00.	1. La tassa di allacciamento alla canalizzazione pubblica ammonta a CHF 1'000.00. 2. La tassa di allacciamento provvisorio per cantieri è stabilita in base alle prestazioni e all'impegno dell'Amministrazione comunale e varia da CHF 150.00 a CHF 1'000.00. 3. Le prestazioni di terzi sono poste a carico del richiedente l'allacciamento. 4. La tassa di allacciamento è esigibile al momento dell'allacciamento alla canalizzazione pubblica. Essa è a carico del proprietario, rispettivamente dell'istante.

Commento:

La tassa di allacciamento è stata adeguata alle attuali prassi e direttive in vigore. In ogni caso questa tassa non può superare l'importo di CHF 1'500.00 (cfr. direttiva SPAAS del 20.11.2015).

C. Tassa d'uso

Attuale (art. 39)	Nuovo (art. 38)
Per l'esercizio degli impianti di depurazione e delle canalizzazioni il Municipio, su proposta della AMD, stabilisce e preleva una tassa annuale di utilizzo. Tale tassa annua di utilizzo sarà calcolata con gli stessi criteri e sulla base della tassa per l'utilizzo dell'acqua potabile, escluso il nolo del contatore, moltiplicata per un coefficiente inferiore all'unità.	1. L'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione è finanziato da una tassa d'uso prelevata annualmente dal Comune conformemente all'art. 110 LALIA. 2. La tassa è fissata dal Municipio tramite Ordinanza sulla base dei risultati d'esercizio previsti. La stessa prescrive pure le modalità d'incasso. 3. La tassa consiste in un importo variabile tra CHF 0.20 e CHF 1.50 per m3 di acqua potabile o industriale consumata e in un importo calcolato sul valore di stima dell'elemento allacciato alla canalizzazione, ritenuto che esso non sia inferiore al 0.1‰ e superiore al 0.3‰ di detto valore. 4. Per i fondi aperti e i manufatti allacciati, quali posteggi e piazzali e per tutti i casi in cui la quantità d'acqua che defluisce nelle canalizzazioni non è definibile, la tassa è calcolata sul valore di stima, variabile tra il 0.1‰ e il 0.3‰ di detto valore, ritenuto un minimo di CHF 50.00. 5. Per stabilire i quantitativi d'acqua consumata valgono i dati rilevati dalla lettura dei contatori dell'acqua potabile installati negli edifici. Per gli stabili privi di contatori, il Municipio si riserva di farli installare a spese del Comune. 6. In caso di allacciamento alla canalizzazione nel corso dell'anno, la tassa è dovuta "pro rata temporis".

Commento:

Nel merito della tassa d'uso, per meglio ossequiare il principio di causalità sancito dalla legislazione federale, riteniamo che il criterio del consumo d'acqua, in combinazione con il valore di stima, debba avere carattere prevalente (80% dei costi). In caso contrario si verificherebbero situazioni in cui la parte di tassa d'uso determinata dal valore di stima eccede, a volte anche largamente, quella calcolata sul reale consumo d'acqua, colpendo l'utenza non tanto per l'effettivo utilizzo delle canalizzazioni, quanto per il valore della loro proprietà creando così delle disparità di trattamento tra utenti con un corrispondente utilizzo delle canalizzazioni, ma con valori di stima delle loro proprietà fortemente divergenti.

Al fine di evitare il verificarsi di disparità di trattamento tra utenti, dovuto all'eccessivo peso dato al valore di stima per rapporto a quello dato al consumo d'acqua, proponiamo di stabilire allo 0.3‰ il limite superiore della parte di tassa calcolata sul valore di stima. I costi rimanenti dovranno essere coperti dalla tassa sul consumo d'acqua.

Questo nuovo sistema permette inoltre di essere più precisi nella fissazione delle tariffe, cosa che con l'attuale Regolamento non è possibile, visto che trattasi dell'applicazione di una percentuale, il cui provento può differire in maniera importante in base ai dati derivanti dalle tasse acqua potabile.

Si ritiene quindi opportuno creare un sistema indipendente per il calcolo di questa tassa, ritenuto tuttavia che per i dati della tassa variabile, farà comunque stato il consumo rilevato dal contatore dell'acqua potabile. L'aggiornamento prevede pure l'inserimento dell'acqua industriale.

L'ammontare delle tasse del Regolamento sarà definito dal Municipio mediante apposita Ordinanza Municipale, come già attualmente in uso.

L'entrata in vigore del Regolamento è fissata con l'approvazione cantonale ai sensi dell'art. 190 LOC.

DISPOSITIVO DECISIONALE

Sulla base di quanto sopra esposto e visti gli artt. 1, 2, 10 e 11 del Decreto esecutivo concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse del 3 febbraio 1977, gli artt. 13 cpv. 1 lett. a), 42 cpv. 2 e 186 LOC, nonché gli artt. 9 cpv. 1 lett. a) e 139 cpv. 1 ROC, invitiamo l'onorando Consiglio comunale a voler

r i s o l v e r e :

1. È approvato il nuovo Regolamento comunale delle canalizzazioni ed i suoi inserti allegati al presente Messaggio.
2. Il Regolamento comunale delle canalizzazioni del 22.02.1978 è abrogato.
3. È definitivamente sciolta l'Azienda Municipale Depurazione, i cui averi saranno allibrati a bilancio comunale.
4. I contratti e gli abbonamenti in essere con l'Azienda Municipale Depurazione sono ripresi dal Comune.
5. L'entrata in vigore del presente Regolamento comunale avviene con l'approvazione del Consiglio di Stato conformemente all'art. 190 LOC.
6. Il Municipio è incaricato del seguito della procedura.

Con ogni ossequio.

Bissone, 3 novembre 2016.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Vice Segretario:

Andrea Incerti

Ivan Monaco

Per esame e rapporto (art. 10 RALOC):

- (x) Commissione della gestione
- (x) Commissione della legislazione

Allegato:

- testo del nuovo Regolamento comunale delle canalizzazioni;
- attuale Regolamento comunale del 22.02.1978.